COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 GENNAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Concessione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 175.825.000, per l'esercizio 1951-52. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (2312) 1236

PRESIDENTE 1236, 1237
TOZZI CONDIVI, *Relatore* 1236
NUMEROSO 1236
TURCHI 1237
MOLINAROLI 1237

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Concessione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta di un contributo straordinario di lire 70 milioni per l'esercizio 1950-51. (2191) 1237

PRESIDENTE 1237, 1241
BIMA, *Relatore* 1237, 1239, 1240
TURCHI 1238, 1239
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1238
TOZZI CONDIVI 1239
NUMEROSO 1239, 1240
RUSSO CARLO 1240
SAMPIETRO UMBERTO 1240
LONGHENA 1240
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1241

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e non approvazione*):

Assegnazione al « Comitato nazionale del simbolo della fraternità umana » di un contributo di lire 110 milioni per le spese relative alla costruzione e alla inaugurazione sul colle di Medea (Gorizia) di una monumentale « Ara Pacis ». (2190) 1241

PRESIDENTE 1241, 1242
ARMOSINO, *Relatore* 1241
TOZZI CONDIVI 1241
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1241

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

MIGLIORI e NUMEROSO: Aggiunte e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e istituzione di ruoli speciali per il personale non di ruolo degli enti pubblici locali. (346) 1242

PRESIDENTE 1242, 1245, 1246
MOLINAROLI, *Relatore* 1242
TURCHI 1245
NUMEROSO 1245
GENNAI TONIETTI ERISIA 1246

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BERTOLA ed altri: Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie. (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1381-B) 1246

PRESIDENTE 1246, 1247

PAG.

BIMA, *Relatore* 1246
SAILIS 1246
POLETTO 1247
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1247

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

QUINTIERI: Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, che fissa le norme per la elezione dei sindaci. (2103) 1247
PRESIDENTE 1247, 1248, 1249
RUSSO CARLO, *Relatore* 1247
QUINTIERI 1248
TURCHI 1248

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1249

La seduta comincia alle 9,10.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 175.825.000 per l'esercizio 1951-52. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 175.825.000 per l'esercizio 1951-52, già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi in discussione è in relazione con un altro analogo provvedimento che fu approvato poco tempo fa da questa Commissione in sede legislativa nonostante che io, quale relatore, esprimessi su di esso il mio parere contrario. Non ho motivi per modificare, anche questa volta, il mio parere negativo nei confronti del disegno di legge oggi al nostro esame. Infatti se si pongono a confronto i due disegni di legge si vedrà che con quello da noi già approvato si concedeva un contributo da parte dello Stato di 80 milioni di lire a pareggio dei disavanzi relativi agli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50, mentre anche con questo, relativo all'esercizio 1951-52, si stabilisce un altro contributo motivato dall'aumento di stipendio del personale dipendente dall'Istituto centrale di statistica. Io credo che questi istituti abbiano in obbligo di fare un bilancio preventivo che risponda effettivamente ai bisogni degli istituti stessi. Non è ammissibile che ogni quattro o cinque mesi si chieda allo Stato una integrazione di stanziamenti già fatti in precedenza per aumenti che dovevano essere preveduti o che erano prevedibili.

Quindi, ancora una volta, esprimo la mia oppos zione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NUMEROSO. Confesso di non conoscere i precedenti e di non aver letto la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge. Da quanto ha detto il relatore, secondo me, ritengo che non siamo forniti di tutti gli elementi per poter emettere un giudizio sereno. Questo contributo straordinario sarebbe chiesto per gli aumenti di stipendio del personale.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. In parte.

NUMEROSO. Ora mi chiedo: questi aumenti dipendono da disposizioni di carattere generale o da concessioni fatte dall'Istituto al proprio personale? Se questi aumenti di stipendio fossero in relazione a disposizioni di carattere generale, non mi sembra che possiamo respingere il disegno di legge. Se invece fossero una concessione dell'Istituto (ed io credo che non sia questo il caso) ritengo che noi possiamo approfondire maggiormente il problema, utilizzando le ulteriori notizie che il relatore volesse fornirci. Si tratta di un Istituto statale che ha l'importanza che tutti conosciamo e che, naturalmente, senza l'intervento dello Stato non può assolutamente funzionare. Io ritengo che la proposta del relatore di respingere questo provvedimento, senza cognizioni precise di tutti i precedenti e senza tener conto di quelle che sono le disposizioni di legge che hanno determinato questi aumenti di stipendio, non sia da accettarsi; per mio conto non sono affatto contrario al disegno di legge, che è stato già approvato dalla I Commissione del Senato. Anch'io sono, in linea generale, contrario a queste concessioni ma qui si tratta di integrazioni del bilancio relativo all'esercizio 1951-52 che è scaduto da poco tempo...

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. L'articolo 1 dice: « ... a copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti ».

NUMEROSO. Il titolo invece dice: « per l'esercizio 1951-52 ». Ed anche se riguardasse

la copertura di esercizi precedenti, bisogna vedere se si tratta di somme che sono assolutamente necessarie per il funzionamento dell'Istituto o se si tratta di somme richieste senza vera necessità e senza obblighi imposti da disposizioni di legge.

TURCHI. Io sono favorevole al disegno di legge, pur convenendo con le osservazioni del relatore circa il modo col quale si fanno i preventivi di bilancio, non solo da parte di questo istituto, ma da parte di tutti gli enti parastatali in genere. Vorrei, però, osservare che, a meno che egli non sia adeguatamente documentato, allo stato attuale, noi non siamo in grado di elevare una censura all'istituto per il modo come questo possa aver redatto e impostato il suo bilancio preventivo, in quanto ignoriamo a quali esercizi precisamente il disavanzo si riferisca. Il contributo va sul bilancio 1951-52, ma non già a copertura di un disavanzo di questo esercizio bensì di disavanzi di esercizi precedenti. Possiamo quindi supporre che si sia arrivati all'esercizio 1951-52 riportando anno per anno una partita passiva che, ad un certo momento, avrebbe dovuto essere sanata. In queste condizioni non è neanche possibile stabilire se l'aumento di spesa è in relazione ad aumenti di stipendi determinati per legge od in altro modo. Sta di fatto, comunque, che l'Istituto ha bisogno di questo contributo. Per queste ragioni e al fine di non porre in difficoltà il funzionamento dell'Istituto stesso, io credo che noi dobbiamo approvare questo disegno di legge, pur rilevando che non siamo convinti e soprattutto abbastanza edotti del come si sia giunti alla necessità di aver due contributi integrativi al bilancio che avrebbero dovuto essere sufficienti alle normali necessità di funzionamento dell'Istituto.

MOLINAROLI. Io penso che l'onorevole Tozzi Condivi non abbia fornito alla Commissione tutti gli elementi utili per un preciso giudizio sul del disegno di legge. Credo perciò che sia necessario rinviare ad una prossima seduta il seguito dell'esame provvedimento per dar modo al relatore di raccogliere nuovi dati necessari per una definitiva deliberazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Molinaroli di rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta per dar modo al relatore di raccogliere nuovi dati in merito al disegno di legge.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta di un contributo strordinario di lire 70 milioni per l'esercizio 1950-51. (2191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta di un contributo straordinario di lire 70 milioni per l'esercizio 1950-51.

Come i colleghi ricorderanno, il seguito della discussione di questo disegno di legge fu rinviata ad altra seduta per dar modo al relatore di raccogliere ulteriori dati in merito al provvedimento.

Il relatore, onorevole Bima, ha facoltà di fornire alla Commissione gli ulteriori schiarimenti richiesti in merito a questo disegno di legge.

BIMA, *Relatore*. Sono dolente che non sia presente in questa seduta il collega Ebner, che, interessato a questo disegno di legge, è stato più volte da me sollecitato a fornirmi quella documentazione di cui egli era in possesso. Poichè il collega Ebner non mi ha consegnato nulla, riferirò alla Commissione sulla base degli elementi in mio possesso.

Ho esaminato i precedenti della questione. Non mi soffermerò a descrivere la storia dell'O. N. A. I. R., che è nota. Mi basti dire che l'O. N. A. I. R. è nata nel 1919 e ha cominciato a funzionare dopo il 1923.

Per quanto riguarda i fini di istituto dell'Opera, essi sono sostanzialmente tre: 1) gestione di scuole materne, secondo i più moderni metodi educativi, e di istituti intesi al perfezionamento tecnico e didattico di insegnanti ed assistenti in dette scuole; 2) creazione e gestione di istituti destinati all'allevamento fisico e morale dei bambini, e di appositi istituti per l'addestramento ed il perfezionamento di vigilatrici e puericultrici secondo le norme dello specifico regolamento; 3) istituzione e gestione di scuole sperimentali per l'addestramento di istitutrici per l'educazione della infanzia e della adolescenza.

Ho voluto accertarmi anche del numero degli istituti che sono gestiti e ho appreso, in base a precisi dati di fatto, che l'Opera gestisce circa 300 asili in tre province, con un'opera didattica che – a detta dei tecnici – è veramente encomiabile. L'istituto esplica anche qualche attività nella provincia di Firenze.

Aggiungo che non esiste in Italia nessuna organizzazione che abbia questo fine specifico cioé quello dell'assistenza all'infanzia e, soprattutto, della gestione di tali asili. Dico questo perché nella seduta in cui si discusse per la prima volta questo disegno di legge si sostenne, dall'onorevole Turchi, che in fondo questo ente è ormai superato dal decorso del tempo e che non si ravvisa la necessità di tenerlo in vita, svolgendo esso una assistenza in un campo particolare mentre in Italia vi sono organizzazioni che hanno questi compiti specifici.

Desidero contestare queste dichiarazioni. I comuni non hanno tali compiti, perché nell'articolo 91 della legge comunale e provinciale non è contemplata, fra le spese obbligatorie, quella inerente alla istituzione ed alla gestione di asili.

In Italia vi sono iniziative private ed istituti religiosi che gestiscono oltre 7 mila asili senza nulla chiedere allo Stato, mentre qualche centinaia di asili sono gestiti da enti pubblici, come l'Opera nazionale maternità e infanzia.

I deputati altoatesini sostengono che sotto il fascismo l'O. N. A. I. R. aveva il compito di snazionalizzare e di italianizzare il Trentino. Non voglio entrare nel merito della questione che non conosco, ma mi limito a dire che se questo istituto non esistesse, bisognerebbe crearlo. In ciò porto anche la mia esperienza personale e, direi, locale. L'O.N.A.I.R. svolge la sua attività in zone di montagna dove l'iniziativa privata manca in quanto sono carenti le sorgenti stesse della beneficenza ed i comuni non hanno mezzi per provvedervi. Sinceramente, io auspicherei che questa istituzione estendesse la sua attività anche nelle zone montane del Piemonte che, come è noto, costituiscono delle aree depresse. In tali zone sarebbe opportuno che un'Opera di tal genere, finanziata dallo Stato, svolgesse questa attività e gestisse questi asili. Questo sarebbe uno dei tanti rimedi, se non il più importante, che potrebbe ovviare al pauroso fenomeno dello spopolamento delle nostre montagne in conseguenza del quale la provincia di Cuneo ha perduto in soli 20 anni 30 mila abitanti.

Pertanto, sono pienamente favorevole al disegno di legge in discussione che è giustificato anche dal numero aumentato degli asili, che sono saliti da 250 a 300. Per tutte le ragioni suesposte auspico il potenziamento dell'Opera e l'estensione della sua attività in altre regioni e raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione di questo disegno di legge.

TURCHI. Nel mio precedente intervento su questo disegno di legge, ebbi a sollevare due eccezioni, che implicavano necessariamente la reiezione di esso.

Io chiesi anzitutto al relatore e feci presente alla Commissione che non era possibile approvare il disegno di legge senza che noi sapessimo con precisione quale era l'attività specifica svolta dall'ente, a favore del quale stavamo per deliberare un contributo straordinario di 70 milioni. Non ritengo che quanto ha detto l'onorevole relatore testé, risponda alle domande a lui rivolte nell'altra seduta.

Se ho ben compreso, egli ha affermato che l'ente gestisce 300 asili. Ho fatto un rapido calcolo e ho valutato che, con questo contributo, ciascuno di essi disporrebbe di 233 mila lire, cioè di una somma che, almeno attualmente, non consente di fare grandi cose.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vi è, però, uno stanziamento ordinario di 50 milioni annui.

TURCHI. In tal caso arriviamo alla cifra di 450-500 mila lire per ogni asilo, che non rappresenta egualmente una cifra molto cospicua.

Ma io avrei voluto soprattutto avere notizie sul numero dei bambini che sono assistiti da questo Ente. Soltanto queste notizie ci permetterebbero di giudicare se l'ente debba essere mantenuto in vita o se l'opera che esso svolge è più o meno utile. Questa fu la prima osservazione che io feci allora. La domanda non ha ottenuto risposta.

Ma vi era una seconda osservazione di carattere politico. Non ripeto le considerazioni che svolsi allora, ma ricordo ancora una volta che nella seduta del 17 giugno 1950, approvando il Senato un disegno di legge analogo a questo per la concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza per l'Italia redenta, si pose il problema se fosse da mantenere ancora in vita un ente che poteva avere certamente le sue buone ragioni di essere quando fu istituito, ma che, attualmente, a distanza di 30 anni dalla fine della prima guerra mondiale, non si comprendeva perché dovesse mantenersi ancora in vita.

La I Commissione permanente del Senato, in quella occasione, approvò un ordine del giorno del quale detti lettura e che rileggo: « La I Commissione permanente del Senato, votando il disegno di legge col quale è concesso un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, in considerazione che con esso si provvede alla copertura di spese già effettuate, afferma che le

ragioni che giustificarono a suo tempo la creazione dell'Opera sono state superate dal decorso del tempo e degli avvenimenti e pertanto invita il Governo ad avviare le misure necessarie per trasferire le sue funzioni ed attribuirle a quegli enti che le svolgono in tutte le altre regioni della Repubblica ».

Io credo che il Governo, di fronte ad un ordine del giorno approvato da una Commissione permanente del Senato in sede deliberante, avesse il dovere di tenerne conto o almeno, se il giudizio che il Senato dava di questo ente non era esatto, dovesse, nel presentare un nuovo disegno di legge, illustrare perché era ancora necessario che l'ente continuasse a vivere e ad esercitare le sue funzioni e perché si erogava un nuovo contributo straordinario.

Nulla di tutto questo è stato fatto. Il Governo non ha tenuto in alcun conto l'ordine del giorno votato dalla Commissione del Senato e ha presentato un nuovo disegno di legge che stanzia altri 70 milioni di lire a favore dell'Opera.

Sono dell'avviso che i senatori avessero ragione e mi confortano in questo le informazioni testè fornite dall'onorevole Bima. Egli ha illustrato le attribuzioni dell'Opera, che consistono soprattutto nella creazione e gestione di scuole materne. Questi compiti in altre province sono di competenza dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Pertanto non si comprende perché soltanto nelle province del Trentino e dell'Alto-Adige si debba mantenere in vita un ente particolare per esplicare le stesse funzioni che nelle altre province svolgono altre istituzioni.

Non è vero che i comuni non possano provvedere alle scuole materne. Roma ne ha 270 sezioni.

BIMA, *Relatore*. Comunque, non è un compito istituzionale.

TURCHI. Non è un compito istituzionale, ma voi non potete cristallizzarvi sulle leggi del secolo scorso. Infatti, se nella legge comunale e provinciale vi è una cosa assurda che va cancellata, essa è proprio la distinzione che viene fatta fra spese obbligatorie e facoltative.

Né basta riferirsi a quella legge che è pur sempre una legge del secolo scorso, perché nelle successive modificazioni si è mantenuta pressocché immutata la distinzione fatta cento anni fa. Occorre aggiornarsi. L'assistenza alla infanzia, le scuole materne, sono tutti compiti che debbono essere devoluti ai comuni, anche se la legge attuale non lo consenta o lo preveda come attribuzione facoltativa. Senza contare, poi, che, è lo Stato che fornisce i fondi, per cui questa assistenza può benissimo essere devoluta ai comuni.

Quindi, riassumendo: sia perché l'Opera sorse in un momento ed in condizioni che oggi non esistono più, sia perché ha compiti che altrove sono esercitati – o possono, o debbono essere esercitati – da enti pubblici, e perché il Governo non ha reso conto al Parlamento delle ragioni per cui non ha creduto opportuno dare esecuzione all'ordine del giorno del Senato, noi dichiariamo di essere contrari al disegno di legge.

TOZZI CONDIVI. La relazione del collega Bima non può farci dimenticare la posizione netta in questo campo assunta dalla I Commissione. Non voglio entrare nel merito del disegno di legge ma non posso ammettere che perduri il vezzo per cui questi enti fanno delle spese e poi vengono a chiedere contributi da parte dello Stato.

È impossibile andare avanti così! Noi ci troviamo di fronte a numerosissimi enti che anticipano spese e poi vogliono che lo Stato non rispetti quelle che sono le norme di ogni sana contabilità.

Quindi, non solo per il caso presente, ma per tutti quelli simili, ritengo opportuno che in questa sede venga riaffermato quel principio, in ossequio al quale sono nettamente contrario al disegno di legge in discussione.

NUMEROSO. Io sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Tozzi Condivi: è un sistema, questo, che è effettivamente contrario a qualsiasi criterio di gestione economica, ed anche contrario alle norme di contabilità generale dello Stato.

Fatta questa osservazione di carattere generale, ritengo che, nonostante l'appassionata relazione del collega Bima, noi non abbiamo ancora gli elementi indispensabili per poterci formare un concetto esatto dell'attività che svolge quest'Ente, Noi abbiamo bisogno di conoscere il bilancio, o i bilanci, degli esercizi precedenti, il patrimonio dell'Ente, al fine di accertare se esso non viva solo col contributo dello Stato.

Occorre sapere anche la specifica attività svolta dall'Ente: non basta dire che l'Opera ha 300 asili: bisogna altresì conoscere in questi asili quanti bimbi sono assistiti, e in qual modo vengono assistiti.

Queste sono considerazioni di carattere generale. Altre osservazioni però debbo fare.

Si dice che l'Opera svolge la sua attività in comuni di montagna, in zone depresse che

hanno bisogno di questa particolare assistenza a favore dell'infanzia.

A questo punto io domando: nell'Italia centrale, nell'Italia meridionale, quante zone depresse di questo genere vi sono? Il relatore parla delle zone montane del Piemonte; io vorrei chiedere all'onorevole Quintieri, che è della Calabria: quanti paeselli sperduti in Calabria, in Sicilia, in Campania, in Lucania, non hanno avuto e non hanno nemmeno oggi un asilo o comunque un'assistenza a favore dell'infanzia?

Allora, io mi farò promotore, in queste zone, della costituzione di enti simili a questo, chiedendo che lo Stato li finanzi.

Si dice ancora: l'assistenza all'infanzia è un compito specifico di quest'Opera in determinate zone. Ma l'assistenza all'infanzia è devoluta anche ai comuni. Si è citato il comune di Roma: io ricordo quello di Napoli, che ha un'organizzazione di asili che rimonta al principio di questo secolo, per la quale il comune spende annualmente centinaia di milioni, senza chiedere mai allo Stato contributi.

Pertanto mi dichiaro profondamente perplesso di fronte a questo provvedimento, anche perché ho visto all'ordine del giorno dei nostri lavori provvedimenti analoghi: contributo all'Opera nazionale combattenti, all'Opera nazionale sordomuti, ecc. Tutti chiedono contributi per spese già fatte, per impegni già assunti. Questo è un sistema che in uno Stato moderno non deve assolutamente consentirsi.

Per queste ragioni non posso dichiararmi favorevole al disegno di legge, anche in ossequio all'ordine del giorno deliberato dal Senato.

RUSSO CARLO. Ho preso la parola per associarmi solo in parte a quanto ha detto l'onorevole Numeroso, ossia alla prima parte del suo intervento, dove ha chiesto che il relatore dia maggiori schiarimenti in merito al disegno di legge.

Per il momento, non mi sento di votare né a favore, né contro, perché abbiamo bisogno di altri elementi per un più preciso giudizio. Pertanto, propongo di rinviare ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge.

SAMPIETRO UMBERTO. Chi ha cognizione degli enti morali, sa che ogni anno questi presentano un bilancio preventivo, in cui vi è sempre la voce: integrazioni. Il che vuol dire che queste somme integrative, che passano di anno in anno, vengono poi presentate come richiesta finale con un disegno di legge. Di modo che non è vero che questi enti spendono i soldi senza nulla notificare. Questi enti morali hanno un proprio bilancio, hanno delle attività.

Comunque, voglio far osservare che tutto questo non è di nostra competenza; questa revisione di bilanci è, se mai, competenza della IV Commissione: è la Commissione Finanze e Tesoro che deve accertare se vi sono tutti gli elementi giustificativi. Noi dobbiamo solo vedere se, per lo scopo dell'ente, e per la sua attività, queste somme possono o meno essere concesse. Quelle che sono le basi economico-finanziarie non debbono essere vagliate da parte nostra, ma dalla IV Commissione.

A questo punto è bene ricordare che nel Mezzogiorno d'Italia vi è l'Opera nazionale del Mezzogiorno d'Italia, che ha un bilancio di 3 miliardi e mezzo, e che finora nulla ha chiesto al Governo, perché si avvale dell'opera di padre Semeria, di don Minnozzi, che compiono cose veramente egregie.

D'altronde, in che consiste questo contributo che andiamo a concedere? Consiste in una somma pari ai contributi non concessi agli asili. Dico questo perché ciascuno di noi deve, onestamente, riconoscere di essersi adoperato per procurare sovvenzioni a favore di asili, senza preoccuparsi che si trattava di somme insufficienti, perché rappresentavano soltanto una delle voci dello attivo di questi asili. Per cui, stando così le cose, io sono del parere di passare subito all'esame degli articoli e di approvare questo disegno di legge e in tal senso invito i colleghi. Noi, infatti, abbiamo sottratto fino ad ora a queste popolazioni un contributo che alle altre province è stato dato per varie vie e attraverso vari ministeri, spesso per nostra stessa intercessione.

NUMEROSO. Aderisco alla proposta di rinvio dell'onorevole Russo, soprattutto per dar modo al relatore di fornirci elementi più positivi e più convincenti.

LONGHENA. Da parte mia, invece, dichiaro di essere favorevole all'immediato passaggio agli articoli.

BIMA, *Relatore*. Devo rispondere brevemente alle osservazioni fatte dai vari colleghi intervenuti nella discussione. All'onorevole Numeroso, che desidererebbe conoscere i bilanci ed altri elementi, rispondo che già la IV Commissione ha compiuto tale esame quando si è occupata di questo disegno di legge al quale ha dato parere favorevole. All'onorevole Tozzi Condivi, che ha lamen-

tato che la richiesta di finanziamenti riguarda impegni già presi e somme già spese, faccio osservare che ciò è dovuto agli aumenti che si sono verificati nelle paghe del personale. Del resto, se si pensa che le 300 maestre che prestano la loro attività presso l'ente per l'Italia redenta vengono pagate con uno stipendio mensile di 23 mila lire, si comprende come le spese che l'ente stesso sostiene in questo settore siano minime. All'onorevole Turchi, infine, devo ricordare che l'ordine del giorno approvato dal Senato è stato preceduto da una dichiarazione dell'onorevole Terracini che ha lealmente ammesso che non avrebbe nulla da eccepire sull'approvazione del disegno di legge qualora potesse partire dal presupposto della piena fiducia in chi l'ha proposto, cioè nel Governo. Del resto l'ordine del giorno stesso è basato su dati piuttosto strani. Esso infatti dice che « il Senato, votando il disegno di legge in questione, in considerazione che con esso si provvede alla copertura di spese già effettuate (ed a questo ho già risposto) e che le ragioni che giustificarono a suo tempo la creazione dell'Opera sono state largamente superate dal decorso del tempo (ma come si può affermare una cosa simile ?) invita il Governo a trasferire le funzioni attualmente esercitate dall'Opera a quegli enti che le svolgono in tutte le altre zone della Repubblica ». Davvero io non so a quali enti si intenda alludere: l'attività dell'opera per le terre redente è molteplice e riguarda l'educazione dei bambini e la cura degli ammalati; soprattutto è il modo con il quale essa esercita le sue funzioni, che davvero rende quell'opera insostituibile.

A parte, dunque, la posizione dell'onorevole Turchi che deriva, così come l'ordine del giorno Terracini, da una sfiducia generale nel Governo, credo che non possano esistere dubbi sulla necessità di accordare il finanziamento e per questo ritengo che si possa e si debba passare subito all'esame degli articoli e all'approvazione del disegno di legge.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* Credo che la discussione abbia dimostrato la necessità di fornire ai colleghi, per loro maggior tranquillità nella votazione del provvedimento, ulteriori elementi. Aderisco pertanto alla proposta dell'onorevole Russo, per una sospensione della discussione in modo che il mio collega competente per questo settore possa intervenire e portare il suo contributo alla discussione

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta dell'onorevole Russo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta per dar modo al relatore di raccogliere nuovi elementi in merito al provvedimento.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è allora rinviato ad una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione al « Comitato nazionale del simbolo della fraternità umana » di un contributo di lire 110 milioni per le spese relative alla costruzione ed all'inaugurazione sul colle di Medea (Gorizia) di una monumentale « Ara Pacis » (2190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assegnazione al « Comitato nazionale del simbolo della fraternità umana » di un contributo di lire 110 milioni per le spese relative alla costruzione ed all'inaugurazione sul colle di Medea (Gorizia) di una monumentale « Ara Pacis ».

Il relatore, onorevole Armosino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ARMOSINO, *Relatore*. Io farei un torto alla memoria e alla sensibilità dei colleghi se volessi illustrare gli scopi a cui mira questa iniziativa del « Comitato nazionale del simbolo della fraternità ».

La costruzione dell'« Ara Pacis » ha comportato una spesa di 106 milioni; inoltre 4 milioni di lire sono stati spesi per la raccolta delle zolle di terra che si trasportarono nel tempio di Medea.

Poiché abbiamo anche il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e Tesoro) propongo che la Commissione approvi il disegno di legge, possibilmente senza discussione, dato il fine altamente umano e patriottico dell'opera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. A prescindere dal fine altamente umano o patriottico sono nettamente contrario a questa iniziativa, la quale ricalca l'orma di molte altre che abbiamo esaminato varie volte. Dobbiamo pagare 4 milioni per le spese già fatte per trasportare le zolle di terra... sul colle di Meda. Se l'iniziativa era così bella, nobile, degna, prima di attuarla, si poteva ben sentire se il Parlamento dava la la sua approvazione. Propongo pertanto di non passare all'esame degli articoli.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Essendo il progetto di iniziativa governativa, non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi di non passare all'esame degli articoli.

(*È approvata*).

S'intende, con ciò, che la Commissione non approva il disegno di legge, n. 2190.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Migliori e Numeroso: Aggiunte e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e istituzione di ruoli speciali per il personale non di ruolo degli enti pubblici locali (346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Migliori e Numeroso: Aggiunte e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e istituzione di ruoli speciali per il personale non di ruolo degli enti pubblici locali.

Il relatore, onorevole Molinaroli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. La proposta di legge deghi onorevoli Migliori e Numeroso tende a risolvere, in via definitiva, il problema del personale non di ruolo delle amministrazioni degli enti locali e degli altri enti pubblici previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 5 febbraio 1948, in correlazione a quanto ha provveduto lo Stato, pel personale statale, con il disegno di legge n. 975 e col disegno di legge n. 1518.

Con la legge 5 giugno 1951, n. 376, che reca norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, . 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato, si è venuto a dare una nuova sistemazione giuridica a tutto il personale avventizio impiegatizio.

Il disegno di legge n. 1518 che riguarda il nuovo ordinamento giuridico dei salariati dello Stato, già approvato dalla I Commissione della Camera ed ora in esame presso il Senato, pone in essere un complesso di norme che, fra l'altro, permettono la sistemazione in ruolo del personale salariato non di ruolo dello Stato e consentono l'applicazione delle norme di immatricolazione e di inquadramento economico professionale dei salariati stabilite nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940.

Il fenomeno dell'avventiziato nella forma e nell'entità che lo hanno reso sempre più imponente ed aggravato trae origine per gli enti locali dal famoso decreto catenaccio del 27 maggio 1923, n. 1117 che, nella frenetica ambizione riformatrice dell'incipiente regime sprezzante di ogni autonomia fuori dello Stato accentratore, impose la revisione per riduzione delle tabelle e dei regolamenti organici, bloccando i ruoli delle province, dei comuni e delle opere pie' incurante delle reali necessità di servizio e di sviluppo degli enti medesimi.

In seguito, con regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, venne pure stabilito che, dopo aver effettuata la riduzione delle tabelle organiche e riformato il trattamento di riposo per ridurlo nei limiti fissati per gli impiegati governativi, non si potessero modificare i ruoli organici così riformati.

Il regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, consentì, solo parzialmente, qualche deroga per urgenti e inderogabili esigenze dei servizi stessi, restando escluso però in via assoluta ogni aumento di personale amministrativo, contabile, d'ordine e di basso servizio addetto agli uffici.

Da allora venne moltiplicandosi il numero del personale non di ruolo nelle amministrazioni locali, le quali, pur essendo costrette dal rigore cieco della legge a non ampliare convenientemente gli organici, dovevano pur ricorrere ad assumere ugualmente personale destinato a rimanere privo di ogni stato giuridico, qualunque fosse la sua anzianità e la sua funzione.

Soltanto con la liberazione il legislatore, pur con molte cautele, con il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, consentì la revisione delle tabelle organiche disponendo: « Articolo 1 – I regi decreti-legge 16 agosto 1926, n. 1577 e 25 novembre 1926, n. 2108, concernenti limitazioni alla facoltà di modificare le piante organiche del personale delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, sono abrogati ». « Articolo 2 – In caso di modificazioni ai ruoli organici del personale ed alle relative norme regolamentari che importino aumenti alla spesa globale di organico fissata all'atto della entrata in vigore del presente decreto, le relative deliberazioni dei comuni e delle province sono sottoposte all'approvazione della commissione centrale per la finanza locale, sentito il parere della giunta provinciale amministrativa.

Per le province, per i comuni capoluoghi di provincia e per quelli aventi popolazione

superiore ai centomila abitanti, le medesime deliberazioni non sono efficaci se non previa omologazione del Ministro dell'interno di concerto con quello per il tesoro. Sono, altresì, soggette alla omologazione del Ministero dell'interno le deliberazioni adottate in materia dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe.

Resta salva, in ogni caso, l'approvazione della giunta provinciale amministrativa per quanto di sua competenza».

Il decreto 18 gennaio 1945, n. 48, avrebbe in parte agevolato la sistemazione in ruolo di una aliquota di personale non di ruolo che da tempo era in servizio se la revisione degli organici avesse offerto una possibilità di ampliamenti di ruoli più larga senza le restrizioni imposte dall'articolo 2 e senza le soverchie lungaggini imposte dallo stesso articolo che affida alla competenza della commissione centrale per la finanza locale la approvazione di tutti gli organici per tutti i comuni e che prescrive anche la omologazione del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro per le province e i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

La commissione centrale per la finanza locale, oppressa da tante altre attribuzioni, non poteva certo sodisfare tutte le richieste ad essa sottoposte: talché entro il termine prefisso dalla legge e a tutt'oggi molte ancora sono le amministrazioni locali che attendono l'approvazione di organici congrui alle proprie esigenze. Frattanto il problema dell'avventiziato veniva studiato nell'aspetto generale e venivano emanati il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 246, con il regolamento di esecuzione sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Soltanto col decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 le norme dei due decreti anzidetti vennero estese alle amministrazioni locali, ingiungendo loro che entro il 26 maggio 1948 introducessero nei propri regolamenti organici norme intese a stabilire il trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo alle loro dipendenze, in conformità delle disposizioni del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, in quanto applicabili.

Col medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 all'articolo 3 si disponeva che «i posti di ruolo attualmente disponibili e quelli che per normali vacanze o per revisione delle tabelle organiche ai sensi del decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 48, si renderanno disponibili entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto (e cioè entro il 26 febbraio 1949), sono conferiti mediante concorsi interni per titoli con esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione del personale non di ruolo comunque assunto e denominato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, (e cioè al 26 febbraio 1948) abbia compiuto almeno quattro anni di servizio e cioè assunti prima del 26 febbraio 1944 con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe e che sia in possesso del titolo di studio prescritto per conseguire la nomina ai posti stessi.

L'anzianità anzidetta è ridotta ad 1 anno per i reduci, ecc., ecc. I concorsi interni si fanno per anzianità e merito.

Al personale che non risulti così sistemato è riservato il sesto dei posti di ruolo che saranno messi a pubblico concorso nel grado iniziale dei gruppi *A* e *B* (o assimilabili) entro quattro anni dal 26 febbraio 1948, purché abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole nelle mansioni proprie del ruolo messo a concorso, sia munito del titolo di studio prescritto e risulti idoneo. Per il gruppo *C* la riserva di posti è di un terzo. Per tutti non vi è limite di età».

La successiva legge 8 marzo 1949, n. 99, stabiliva infine che i posti da conferire a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, fossero anche quelli disponibili, per revisione delle tabelle organiche, entro il 26 febbraio 1950.

La legge 24 aprile 1950, n. 267, in vigore dal 15 giugno 1950, prorogava per l'ultima volta l'obbligo di provvedere alla revisione delle tabelle organiche (di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48) al 31 dicembre 1950.

I termini ricorrenti nella materia erano dunque: 1) il 26 maggio 1948 per la revisione dei regolamenti organici previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e i posti conferibili al personale non di ruolo, a norma di detto decreto, erano quelli disponibili alla data del 26 maggio 1948; 2) successivamente furono dichiarati conferibili al personale non di ruolo, in forza della legge 8 marzo 1949, n. 99, tutti i posti di ruolo d sponibili alla data del 26 febbraio 1950; 3°) infine, a norma della legge 24 aprile 1950, n. 267, la data utile per la revisione degli organici fu prorogata al 31 dicembre 1950, senza precisare a quale data dovessero computarsi i posti disponibili da potersi conferire al personale non di ruolo, con conseguente computo della disponibilità dei posti a tale data, al-

meno, se non anche alla data della approvazione superiore della deliberata revisione.

Poiché riforma di regolamenti organici, revisione delle tabelle e sistemazione del personale avventizio sono provvedimenti da ritenersi inquadrati in una unica visione organica e razionale, sarebbe da supporre che pure per l'applicazione ultima dei conferimenti di posti, di cui al decreto n. 61 ed alla legge n. 99, dovesse farsi riferimento ai posti che si rendessero disponibili alla data ultima utile per la revisione delle tabelle (31 dicembre 1950) o anzi alla data successiva di effettiva approvazione definitiva delle tabelle stesse.

Le premesse notizie sullo stato della legislazione erano indispensabili perché gli onorevoli colleghi potessero rendersi conto della differenza dei provvedimenti fin qui adottati dal legislatore per regolare la posizione del personale non di ruolo a seconda della sua dipendenza dallo Stato o da altri enti pubblici.

Per i dipendenti dallo Stato si sono istituiti veri e propri ruoli ai quali tutto il personale non di ruolo può accedere con determinati requisiti e senza concorsi di nessun genere, conseguendo così uno *status* giuridico di stabilità poco dissimile dallo stato giuridico del personale di ruolo, con possibilità di carriera nei ruoli ordinari e con agevolazioni, anzi, di ingresso nei ruoli ordinari in particolari circostanze previste dalla legge.

Per i dipendenti dagli enti locali, invece, non esiste l'istituzione dei ruoli speciali transitori: sono, invece, previste alcune facilitazioni per l'ingresso nei ruoli organici, o per pubblico concorso, o per concorsi interni, ad un numero o ad una aliquota limitata commisurata ad eventuale disponibilità di posti con relativa revisione di ruoli organici dei singoli enti ed entro un determinato breve periodo di tempo, già scaduto il 26 febbraio 1950.

Da questa fondamentale difformità di trattamento deriva che, mentre tutti gli avventizi idonei dello Stato stabilizzano la propria posizione talché nello Stato viene di fatto a scomparire l'avventiziato previsto nel regio decreto n. 100 del 4 febbraio 1937, per gli enti locali, invece, la sistemazione con stabilità degli avventizi avviene soltanto per un numero limitato, permanendo, per il rimanente personale che non ottenga la sistemazione, la posizione giuridica ed economica inferiore regolata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme esecutive ed integrative.

Ho anche preparato un prospetto in cui si fa il parallelo tra la situazione degli avventizi dipendenti dallo Stato e quella degli avventizi dipendenti dagli enti locali. In detto prospetto risulta chiaramente la differenza di trattamento, con riferimento alle leggi che ho prima citato.

Compiuto brevemente questa sintesi della situazione generale, penso che più facilmente si presenti giustificabile la proposta di porre equitativamente in parallelo la posizione degli avventizi locali con quelli statali mediante disposizioni legislative simili e coordinate. Si potrebbe obiettare la superfluità di nuovi provvedimenti in quanto la circolare n. 15700, in data 26 febbraio 1949, del Ministero dell'interno, dichiara che la legislazione vigente non vieta alle amministrazioni locali, nella sfera della loro autonomia, di provvedere con apposite norme regolamentari ad inquadrare il proprio personale non di ruolo attribuendogli una posizione giuridica analoga a quella prevista dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sempre però subordinatamente alle effettive esigenze dei vari servizi e salvo il passaggio nei ruoli organici a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

È facile dimostrare che il mezzo suggerito dal Ministero non è idoneo al raggiungimento del fine. Anzitutto va osservato che la circolare non può avere valore di legge; in secondo luogo non si può ammettere che una presunta benevolenza del potere esecutivo possa incrementare i poteri regolamentari di amministrazioni autonome, ma controllate, fino al punto di metterle in grado di superare ostacoli di leggi positive.

In terzo luogo, non si vede in che cosa potrebbe consistere l'analogia della posizione giuridica così attribuibile agli avventizi locali, quando o il decreto legislativo n. 262 non ha nulla, nel campo giuridico, di sostanzialmente diverso dal decreto legislativo n. 207, ed allora l'analogia sarebbe conseguente anche senza speciali consentimenti del potere amministrativo; o è vero – come è – che il decreto legislativo n. 262 è ben altra cosa del decreto legislativo n. 207, ed allora le norme legislative vanno avvicinate legislativamente e sempre con strumento legislativo applicate.

La necessità così sentita fu tradotta, dagli onorevoli proponenti, nella proposta di legge in esame.

Circa il merito della proposta, oltre che tener presente la situazione di fatto diversa venutasi a creare nel campo dell'avventiziato locale in virtù dei provvedimenti legislativi già operanti, è da porsi il quesito: si deve applicare agli enti locali un congegno legislativo del tutto identico a quello reso operante per gli avventizi statali, o si devono adottare criteri diversi? La domanda, naturalmente, si rivolge al futuro, a ciò che resta e possa farsi per l'avvenire e non a ciò che di beneficio maggiore per effetto di legge fosse già maturato agli interessati.

Sembrerebbe, infatti, che la proposta tendesse a sanare con l'istituzione dei ruoli speciali transitori, la posizione degli avventizi che precedentemente non poterono occupare un posto di ruolo attraverso i concorsi interni già esauriti ai sensi del decreto legislativo n. 61 e della legge n. 99, e a mantenere la possibilità di entrare in ruolo ordinario, anziché nei ruoli speciali transitori, a norma delle medesime disposizioni legislative, a coloro che non hanno partecipato ai concorsi interni precedenti.

Se l'intendimento è di mantenere per il futuro disponibili per gli avventizi degli enti locali i due congegni legislativi del decreto legislativo n. 61 combinato con la legge n. 99 e dei ruoli speciali transitori configurati in base all'ordinamento del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non credo che a ciò si possa consentire.

La istituzione dei ruoli speciali transitori ha voluto essere, più che tutto, il riconoscimento di una necessità politica e sociale conseguente a situazioni eccezionali progresse che meritavano come soluzione un provvedimento pure di eccezione, in attesa, se non in vista, di una normalizzazione amministrativa che aveva subìto per cause varie notevoli sussulti. Per questo fu concepito il ruolo speciale transitorio che, senza pregiudicare irreparabilmente l'ordinamento amministrativo e senza precludere anticostituzionalmente a tempo indefinito l'ingresso negli impieghi ai cittadini delle nuove generazioni, consentisse però una giusta tranquillità e serenità di posizione oltre che un trattamento economico congruo alla massa di dipendenti che si trovavano a servire la cosa pubblica anche da molti anni in una posizione del tutto precaria. Raggiunto questo risultato, non si può andare oltre e scardinare le basi dell'ordinamento del pubblico impiego.

Quando il decreto legislativo n. 61 concedeva agli avventizi degli enti locali di accedere a qualunque posto disponibile unicamente per concorso interno, indubbiamente accordava ad essi una possibilità di gran lunga più favorevole a quella prevista per gli statali con il decreto legislativo n. 207. Provveduto per gli statali, ammettendoli nei ruoli speciali transitori, non si può concedere agli enti locali questo beneficio e mantenere in vigore anche l'altro beneficio maggiore.

Sono d'avviso che il sistema debba essere unico per gli statali e per i locali e che, volendosi attuare i ruoli speciali transitori anche per gli enti locali, come sembra doveroso, si debba approvare un testo di legge che si armonizzi con le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376. Su questa direttiva, ferma la istituzione dei ruoli speciali transitori prevista dagli onorevoli proponenti, ho modificato la proposta apportandovi numerosi emendamenti che si adattano a questa visione generale di indirizzo organico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Sono d'accordo sulla proposta di legge e riconosco che essa deve essere emendata per renderla, quanto più è possibile, analoga alle leggi che disciplinano la stessa materia per il personale statale ed anche perché, rimontando al 1949, in talune parti risulta superata.

Ho predisposto una serie di emendamenti. L'onorevole relatore ha fatto un'ampia relazione che ho seguito attentamente, ma confesso che in questo momento non sono in condizioni di poter discutere sulla materia. Pertanto propongo di rinviare il seguito della discussione, onde consentire ai colleghi e a me stesso di prendere conoscenza della relazione.

Nello stesso tempo trasmetterò all'onorevole Molinaroli i miei emendamenti affinché li esamini. Anche all'onorevole rappresentante del Governo invierò le mie proposte di emendamento.

NUMEROSO. Sono d'accordo con la proposta di rinvio dell'onorevole Turchi. Invito il relatore a trasmetterci il testo degli emendamenti che egli intende proporre poichè riconosco che nella proposta di legge da me presentata insieme al collega Migliori vi sono disposizioni che non hanno più ragione di essere in quanto sono state già oggetto di provvedimenti legislativi. Ciò si spiega con il fatto che la proposta di legge risale al 1949.

Con il testo degli articoli predisposti dal relatore e con gli emendamenti presentati

dall'onorevole Turchi, saremo in condizioni di discutere la materia con cognizioni di causa.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Nessuna obiezione ho da muovere sulla proposta di rinvio.

L'onorevole relatore, che ha svolto ampiamente la sua relazione e che intende proporre numerosi emendamenti, riconoscerà che è opportuno esaminare una questione di rilievo che tocca da vicino gli enti locali. Ricordo che il decreto legislativo 5 febbraio 1948 n. 61, e le successive modificazioni, furono emanati in un momento particolare, allo scopo di porre fine alla situazione antigiuridica determinatasi nel periodo bellico e postbellico e di sistemare il personale avventizio dipendente dagli enti locali.

Il decreto legislativo n. 61 stabilisce che è necessario aver prestato quattro anni di servizio per essere ammessi ai concorsi interni. Noi desidereremmo, soprattutto per non limitare l'autonomia degli enti locali, che si desse loro e particolarmente alle opere pie, la possibilità di servirsi dei loro regolamenti, ai sensi dell'articolo 223 della legge comunale e provinciale, senza essere tenuti alla rigorosa osservanza delle disposizioni relative al quadriennio di servizio prescritto per l'ammissione ai concorsi interni. Infatti gli enti locali possono avere personale competente ed esperto che, per il fatto di non aver ancora maturato i quattro anni di servizio, non può essere ammesso – pur meritandolo – ai concorsi interni, ma dovrebbe adire al pubblico concorso.

Pertanto è opportuno non limitare l'autonomia degli enti locali e, soprattutto, consentire ad essi di applicare i loro regolamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Turchi di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione della proposta di legge è allora rinviato ad una prossima seduta.

Discussione della proposta di legge Bertola ed altri: Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuola medie. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1381-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bertola ed altri: Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie.

Questo provvedimento, torna a noi modificato dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Bima ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

BIMA, *Relatore*. Questa proposta di legge, con la quale si riconosce il servizio prestato nelle scuole elementari dai maestri che poi si sono laureati ed hanno vinto il concorso nelle scuole medie, torna a noi dal Senato con una modifica che ha molta importanza.

Infatti, questa proposta di legge, al Senato, è stata oggetto di lunghissime discussioni da parte della Commissione Finanze e tesoro che nell'esprimere il proprio parere vi si era decisamente opposta per ragioni che non attengono tanto alla questione finanziaria, quanto al merito del provvedimento.

Infatti, il senatore Paratore, nel giustificare la sua opposizione alla proposta di legge, si fondava su quello che è un principio fondamentale che sta alla base del nostro ordinamento amministrativo, in virtù del quale l'anzianità valida e computabile è soltanto l'anzianità nella funzione. Quindi, per non creare precedenti che avrebbero dato motivo a richieste analoghe da parte di altre amministrazioni, si era decisamente opposto.

Però, in un secondo momento, accedette alla tesi equitativa, nel senso di riconoscere la validità del principio, limitandolo però nel tempo. Infatti, mentre il testo originario della proposta di legge stabiliva che il servizio prestato dai professori quali insegnanti era riconosciuto in ragione dei due terzi, qualunque fosse stato il numero degli anni di insegnamento elementare prestato, il testo approvato dal Senato limita questa concessione, invece che ai due terzi, alla metà su un massimo di 10 anni.

Data l'ampia discussione svoltasi al Senato, ritengo che questo sia il massimo delle concessioni alle quali possiamo addivenire. Pertanto, propongo di approvare l'articolo unico nel nuovo testo trasmessoci dal Senato.

SAILIS. A me sembra che il nuovo testo del Senato debba essere approvato perché mi sembra più giusto.

Quando uno inizia una carriera, la deve percorrere tutta intera e subirne tutte le conseguenze; quando si inizia una carriera superiore, non è opportuno che si fruisca, se non agli effetti della pensione, degli anni percorsi nella carriera inferiore, ché altrimenti si danneggerebbero coloro che nella carriera superiore sono entrati prima.

Quindi, pur essendo contrario, in linea di principio, a tutta la proposta di legge, tuttavia, poiché ritengo saggia e meditata la decisione del Senato, dichiaro di votare a favore.

POLETTO. Non vorrei si possa credere che ho preso la parola in quanto sono professore, ma debbo ripetere le osservazioni dell'onorevole Sailis: quando si entra in una carriera, la si deve percorrere fino in fondo, e si debbono conoscere le responsabilità che si assumono. È troppo comodo passare da una carriera all'altra, pretendendo di usufruire di tutti i vantaggi spettanti a coloro che la carriera superiore hanno iniziato.

Per conto mio, dovrebbe abolirsi anche l'inciso «anche se interrotto», ma poiché non intendo, con questo, rinviare il testo al Senato, mi asterrò dalla votazione, dichiarando che non sono d'accordo nemmeno sulla sostanza.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per le considerazioni equitative esposte dal relatore e dall'onorevole Sailis, il Governo si dichiara favorevole al testo del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione della modifica apportata dal Senato all'articolo unico approvato dalla nostra Commissione che era del seguente tenore:

«Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale, e tecnica, è riconosciuto, in ragione di due terzi, il servizio prestato, in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari, in altri ruoli di insegnamento di gruppo *B* o degli istitutori dei convitti nazionali.

Il riconoscimento è disposto a favore dei professori in attività di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina ad ordinario».

La VI Commissione permanente del Senato lo ha sostituito con il seguente:

«Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, è riconosciuto in ragione della metà su un massimo di dieci anni il servizio prestato in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari, in altri ruoli di insegnamento di gruppo *B* o degli istituti dei convitti nazionali.

Il riconoscimento di cui al comma precedente è disposto a favore dei professori in attività di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina ad ordinario».

Pongo in votazione la modifica apposta dal Senato e cioè la sostituzione delle parole: «in ragione di due terzi» con: «in ragione della metà su un massimo di dieci anni».

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Quintieri: Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, che fissa le norme per la elezione dei sindaci. (2103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, infine, la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Quintieri: Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, che fissa le norme per la elezione dei sindaci.

L'onorevole Russo Carlo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RUSSO CARLO, *Relatore*. La proposta di legge dell'onorevole Quintieri merita la nostra approvazione.

L'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, che fissa le norme per la elezione dei sindaci, ha dato luogo, in sede di interpretazione del provvedimento, a dissensi e controversie.

Queste discussioni, sono sorte dal fatto che la dizione dell'articolo non è chiara, sì che è sorto il dubbio se la seconda convocazione potesse essere indetta non solo nel caso di mancata elezione del sindaco, non avendo nessun candidato riportato la maggioranza assoluta, ma anche nell'ipotesi di prima convocazione rimasta deserta per mancanza del numero legale.

La giurisprudenza si è orientata nel senso estensivo anche per un intervento del Consiglio di Stato, e mi risulta che, recentemente, il Ministero dell'interno ha inviato ai prefetti una circolare in questo senso.

Però, rimane questo dubbio, il quale acquista maggior rilievo se si tiene conto che, in sede di approvazione del disegno di legge n. 985 riguardante le norme per la elezione dei consigli provinciali, su proposta dell'ono-

revole Quintieri, fu approvato un emendamento che modificava il testo governativo.

Questa chiarificazione che è stata introdotta nella legge per l'elezione dei consigli provinciali e non nella legge per la elezione dei sindaci, può aumentare quei motivi di dubbio.

In una materia così delicata credo sia dovere del legislatore chiarire qual'è il significato della legge, in modo da non far sorgere contrasti.

Pertanto, invito la Commissione ad approvare la proposta di legge.

Desidero poi cogliere l'occasione per indicare un altro punto che, a mio giudizio, dovrebbe essere chiarito per quanto si riferisce all'elezione del sindaco.

Per la presidenza della prima seduta del consiglio comunale, sono sorti dubbi di interpretazione. Infatti, con il testo unico, si rinvia alle norme della legge del 1915, la quale prevede che la prima seduta del consiglio comunale sia presieduta dal consigliere più anziano, ossia da quello che ha riportato il maggior numero di voti.

Con la legge del 1915 ci si riferiva ed elezioni che avvenivano con il sistema maggioritario, per cui era chiaro chi fosse il consigliere che avesse riportato il maggior numero di voti.

Oggi, invece, vigendo il sistema proporzionale, deve essere considerato tale il consigliere primo eletto della lista che ha riportato il maggior numero di voti, oppure quello che, sommando i voti di lista e quelli preferenziali, risulta capolista?

Interpretando l'articolo 63 del testo unico, si è detto che debba intendersi consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti sommando i voti di lista e quelli preferenziali. Ma, in questo modo, si introduce il concetto del voto plurimo, in quanto lo stesso voto viene conteggiato due volte.

Io ritengo più rispondente allo spirito della legge ritenere consigliere anziano quello primo eletto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti.

Ad ogni modo, adottando l'uno o l'altro di questi sistemi, ritengo che anche questo argomento sia opportuno chiarire, anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Per questo, vorrei pregare l'onorevole Quintieri di introdurre un articolo aggiuntivo alla sua proposta per chiarire anche questo dubbio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

QUINTIERI. Sulla proposta dell'onorevole Russo Carlo, osservo che delle difficoltà si sono realmente presentate in quanto parlandosi di consigliere anziano, bisogna vedere chi debba intendersi tale.

Il consigliere anziano, nella legge e nell'interpretazione, è colui che ha riportato il maggior numero di voti. Ma quali sono i voti da computare? Noi sappiamo dall'articolo 63 del testo unico 5 aprile 1951, che il computo dei voti per ogni candidato è fatto sommando i voti di lista con quelli di preferenza. Ed allora consigliere anziano sarebbe colui il quale ha riportato il maggior numero di voti risultanti dalle somme dei voti di lista con quelli di preferenza.

Si domanda, invece, se non occorra tener presente la lista che ha riportato il maggior numero di voti. A me pare che tale ultima soluzione sia da accogliere, poiché questa lista è quella che rappresenta la lista di maggioranza, altrimenti – come diceva poco fa l'onorevole Russo – si introduce il concetto del voto plurimo.

Pertanto, accogliendo la proposta del relatore, propongo il seguente articolo aggiuntivo:

« La prima seduta del consiglio comunale, nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, è presieduta dal consigliere primo eletto nella lista che ha riportato il maggior numero dei voti ». In tal modo consigliere anziano sarà colui che ha riportato il maggior numero di voti nella lista di maggioranza il che, in definitiva, corrisponde a quella che è la composizione del consiglio comunale, che è giusto sia presieduto anche nella prima seduta dal rappresentante della maggioranza.

PRESIDENTE. Resta inteso che anche il titolo della proposta di legge dovrà essere modificato.

TURCHI. Sono favorevole alla primitiva proposta dell'onorevole Quintieri perché si tratta di rendere più spedita un'operazione che ha la sua importanza.

Non sono, invece, favorevole all'articolo aggiuntivo.

Prima osservazione: il sistema elettorale non credo che debba avere il suo peso. Che si voti con il sistema maggioritario o con quello proporzionale, l'operazione è la stessa. D'altra parte, occorre vedere più da vicino, nella sua essenza, che cosa è il voto preferenziale.

Il sistema proporzionale è un sistema connaturato, conseguente all'esistenza dei par-

titi. L'elettore, più che per le persone, oggi vota per i partiti. Io credo che nessuno degli uomini politici, nemmeno quelli più popolari sarebbe sicuro di riuscire in una prova elettorale se si presentasse da solo, anziché in un partito.

Quindi, il voto preferenziale acquista un significato del tutto particolare: è il solo modo che consente all'elettore di esprimere la sua fiducia su una persona. È giusto, pertanto, che sia considerato consigliere anziano colui che, sommando i voti di lista e quelli di preferenza, si trovi al primo posto. Per queste ragioni sono contrario all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poiché sta per iniziarsi la seduta dell'Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad un'altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

BERTOLA e altri: « Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare a i fini della carriera nelle scuole medie ». (1381-B):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Audisio, Biagioni, Bima, Camposarcuno, Carpano Maglioli, Codacci Pisanelli, Corona Achille, Cuzzaniti, Delli Castelli Filomena, Di Donato, Lombardi Colini Pia, Longhena, Marazza, Melloni, Molinaroli, Nasi, Natali Ada, Numeroso, Paganelli, Poletto, Quintieri, Reali, Roasio, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Turchi, Vigorelli.

La seduta termina alle 11,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI